

**E.N.P.A.F.**

**REGOLAMENTO DI ASSISTENZA**

(Approvato con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.  
36/0007157/MA004-A007-11432 del 13/06/2017

Integrato con le modifiche approvate con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche  
Sociali n. U.0001189 del 4.2.2022)



## CAPO I

### NORME GENERALI SULL'ASSISTENZA DEI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA

#### Art. 1

#### AVENTI DIRITTO

1. La sezione assistenza provvede alla erogazione di prestazioni straordinarie o continuative agli iscritti, ai pensionati Enpaf, agli assicurati, ai superstiti dei predetti, in stato di difficoltà economica purché residenti in Italia.
2. Ai fini assistenziali sono considerati farmacisti pensionati Enpaf:
  - a) i titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti previsti dal Regolamento di previdenza;
  - b) i titolari di pensione, di vecchiaia, di anzianità o anticipata in regime di totalizzazione o di cumulo, a condizione che abbiano raggiunto i requisiti anagrafici e assicurativi previsti per la pensione di vecchiaia dal Regolamento di previdenza;
  - c) i titolari di pensione di invalidità, anche se in regime di totalizzazione o di cumulo.
3. Ai fini assistenziali sono considerati assicurati i soggetti cancellati dall'Enpaf ma in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle relative delibere consiliari di attuazione.
4. Ai fini assistenziali, fatti salvi i requisiti particolari previsti dal presente Regolamento e dalle relative delibere consiliari di attuazione, sono considerati superstiti del farmacista:
  - a) il coniuge;
  - b) i figli;
  - c) i genitori.

#### Art. 2

#### ENTRATE DELLA SEZIONE

Le entrate della sezione assistenza sono costituite da un contributo annuo degli iscritti approvato dal Consiglio Nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto.

### Art. 3

#### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'iscritto, il pensionato Enpaf, l'assicurato o i suoi superstiti, per ottenere le prestazioni assistenziali, devono rivolgere domanda all'Ente per il tramite dell'Ordine presso cui il farmacista sia iscritto o sia stato iscritto.

2. Per particolari iniziative il Consiglio di amministrazione può prevedere che la domanda possa essere presentata dall'interessato direttamente all'Ente.

### Art. 4

#### CONDIZIONI ECONOMICHE – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di assistenza di cui al presente Regolamento, il Consiglio di amministrazione individua periodicamente i criteri di valutazione della situazione di difficoltà economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione stessa. A tal fine il Consiglio di amministrazione dovrà tener conto, relativamente al nucleo familiare:

- a) del reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b) del reddito di impresa o prodotto in forma associata;
- c) del reddito di lavoro autonomo;
- d) della presenza di proprietà immobiliari e dei redditi fondiari;
- e) del numero di componenti il nucleo familiare;
- f) della presenza nel nucleo familiare di persone disabili.

2. Eventualmente il Consiglio di amministrazione potrà tener conto anche:

- g) della presenza di redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
- h) del patrimonio mobiliare.

TITOLO I  
ASSISTENZA CONTINUATIVA

Art. 5  
ASSISTENZA CONTINUATIVA PER ETA'

1. La prestazione assistenziale continuativa viene corrisposta in tredici rate, una alla fine di ciascun mese intero di godimento ed una in occasione delle festività natalizie. Nel caso di frazione di anno la tredicesima rata è computata per tredicesimi.

2. La prestazione assistenziale continuativa viene corrisposta con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda o dell'istanza di rinnovo ovvero del perfezionamento della stessa e cessa il 31 dicembre dell'anno in cui è stata accordata.

3. L'assistenza continuativa viene erogata in favore:

a) dei farmacisti pensionati Enpaf oppure dei farmacisti titolari di pensione di invalidità Enpaf che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età;

b) dei farmacisti iscritti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età con almeno quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive all'Enpaf;

c) dei farmacisti assicurati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età con almeno venti anni di iscrizione e di contribuzione effettive all'Enpaf di cui sette nei dieci anni precedenti la data della domanda;

d) dei superstiti del farmacista pensionato deceduto o, se non pensionato, in possesso dei requisiti di iscrizione e di contribuzione di cui alle lettere precedenti, nell'ordine di seguito specificato:

- al coniuge che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- in mancanza, a un solo figlio, fino a 21 anni di età oppure, se studente universitario, per la durata legale del corso di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni di età;
- in mancanza del coniuge e dei figli, al genitore, fiscalmente a carico del farmacista al momento del decesso, che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera d) la domanda deve essere presentata entro e non oltre un anno dalla data del decesso del farmacista.

5. L'importo mensile della prestazione di assistenza continuativa non può essere inferiore all'ammontare del rateo mensile dell'assegno sociale di cui all'art. 3, c. 6 della l. n. 335 dell'8 agosto 1995 e successive modificazioni, nel suo importo base.

6. Il Consiglio di amministrazione, può aumentare l'importo della prestazione anche adeguandola all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato nell'anno precedente in base alla valutazione della compatibilità economica.

7. Fatto salvo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione in materia di incompatibilità, nel medesimo anno solare, il sussidio continuativo non viene riconosciuto a coloro che hanno beneficiato di un sussidio straordinario indennitario.

8. La domanda per la prima erogazione del sussidio continuativo dovrà essere inviata tramite l'Ordine presso cui il farmacista sia iscritto o sia stato iscritto; per il rinnovo della prestazione, invece, il beneficiario dovrà presentare l'istanza direttamente all'Ente.

## Art. 6

### ASSISTENZA CONTINUATIVA PER FIGLI CON GRAVE DISABILITA'

1. Destinatari di tale prestazione sono:

- a) i farmacisti pensionati Enpaf;
- b) i farmacisti iscritti con almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione effettive all'Enpaf;
- c) i farmacisti assicurati con almeno quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive all'Enpaf di cui quattro nei sette anni precedenti la data della domanda;
- d) i superstiti del farmacista pensionato deceduto o, se non pensionato, in possesso dei requisiti di iscrizione e di contribuzione di cui alle lettere precedenti, nell'ordine di seguito specificato:
  - al coniuge;
  - in mancanza del coniuge, al figlio disabile.

2. Nelle ipotesi di cui alla lettera d) la domanda deve essere presentata entro e non oltre un anno dalla data del decesso del farmacista.

3. La prestazione spetta per il figlio di età non inferiore a 21 anni con grave minorazione fisica, psichica o sensoriale. La connotazione di gravità è riconosciuta qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale durevole, connesso ad assistenza infermieristica, terapie mediche, psicologiche e riabilitative, supporti didattici, ricoveri saltuari o permanenti presso strutture protette.

4. Il Consiglio di amministrazione stabilisce in quali casi si configura la condizione sanitaria per la dichiarazione di disabilità grave. La natura e la gravità della minorazione potranno essere soggetti a verifica da parte di un sanitario di fiducia dell'Enpaf sia in sede di prima erogazione che di conferma della stessa.

5. Il Consiglio di amministrazione disciplina le ipotesi di incompatibilità, in ogni caso il sussidio è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa in regime di lavoro

autonomo o dipendente da parte del soggetto disabile. Si perde il diritto all'assistenza nel caso in cui lo stesso contragga matrimonio.

6. Per quanto riguarda la presentazione dell'istanza, l'ammontare del sussidio e le modalità di erogazione si applica quanto stabilito all'art. 5; l'importo della prestazione sarà ridotto del 50% qualora il disabile sia ricoverato con oneri a parziale carico di enti pubblici o privati.

## TITOLO II ASSISTENZA STRAORDINARIA

### Art. 7.

#### PRESTAZIONI STRAORDINARIE UNA TANTUM

L'Ente eroga prestazioni assistenziali straordinarie una tantum:

- a) in presenza di figli disabili di età inferiore ai 21 anni;
- b) in caso di spese medico – sanitarie;
- c) in caso di morte;
- d) per spese di ospitalità presso case di riposo;
- e) in caso di calamità naturali;
- f) in presenza di situazioni di grave difficoltà economica;
- g) per disoccupazione temporanea e involontaria;
- h) Ove vi sia la necessità di astenersi dall'attività lavorativa nel periodo antecedente l'inizio del periodo assistibile di cui all'art. 70, comma 1 del dlgs. n.151/2001 e successive modificazioni e integrazioni:
  - 1. per le iscritte lavoratrici autonome;
  - 2. per le iscritte titolari di farmacie, nel caso di mancanza nell'esercizio di un farmacista collaboratore;
  - 3. per le iscritte titolari di esercizi abilitati alla vendita diretta di farmaci, ai sensi dell'art. 5 del dl n. 223/2006 convertito in l. n. 248/2006 e successive modificazioni e integrazioni nel caso di mancanza nell'esercizio di un farmacista collaboratore.
- i) Ove vi sia necessità di astenersi dall'attività lavorativa nel periodo assistibile di cui all'art. 70 comma 1 del dlgs. n. 151/2001 e successive modificazioni:
  - 1. per le iscritte titolari di farmacie nel caso di mancanza nell'esercizio di un farmacista collaboratore;
  - 2. per le iscritte titolari di esercizi abilitati alla vendita diretta di farmaci, ai sensi dell'art. 5 del dl n. 223/2006 convertito in l. n. 248/2006 e successive

modificazioni nel caso di mancanza nell'esercizio di un farmacista collaboratore.

j) in caso di spese sostenute per la frequenza dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.

## Art. 8

### PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA PER FIGLI DISABILI DI ETÀ INFERIORE AI 21 ANNI

1. La prestazione spetta agli aventi diritto di cui al comma 2 che hanno figli di età inferiore ai 21 anni.

2. Destinatari di tale prestazione sono:

a) i farmacisti pensionati Enpaf;

b) i farmacisti iscritti con almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione effettive all'Enpaf;

c) i farmacisti assicurati con almeno quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive all'Enpaf di cui quattro nei sette anni precedenti la data della domanda;

d) i superstiti del farmacista pensionato deceduto o, se non pensionato, in possesso dei requisiti di iscrizione e di contribuzione di cui alle lettere precedenti, nell'ordine di seguito specificato:

- al coniuge;

- in mancanza del coniuge, al figlio disabile.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) la domanda di accesso alla prestazione da parte del figlio disabile può essere inoltrata entro e non oltre due anni dalla data del decesso del farmacista.

4. Ferma restando la condizione di disabilità di cui all'art. 6, per i figli disabili di età inferiore ai 21 anni, si provvederà all'erogazione di un sussidio straordinario, a titolo di contributo per le spese sostenute dal farmacista in diretta connessione con la condizione di disabilità, per un importo che verrà fissato dal Consiglio di amministrazione nel suo ammontare minimo e massimo. In ogni caso l'importo del sussidio non potrà essere inferiore al 50% delle spese sostenute e attestate dalla relativa documentazione fiscale.

5. Verranno prese in considerazione, purché attestate dalla relativa documentazione fiscale, le spese mediche connesse alla condizione di disabilità, quelle relative all'assistenza specifica (spese infermieristiche, riabilitative, educative, psicoterapeutiche), le spese sostenute per mezzi di deambulazione del disabile nonché quelle relative a sussidi tecnici ed informatici atti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del soggetto disabile. Vengono altresì riconosciute le spese di trasporto e di soggiorno per i familiari, ove si renda necessario l'accompagnamento del soggetto disabile nei luoghi di diagnosi e di cura.

6. La natura e la gravità della minorazione potranno essere soggetti a verifica da parte di un sanitario di fiducia dell'Enpaf.

## Art. 9

### SPESE MEDICO – SANITARIE

1. Destinatari di tale prestazione sono:

- a. i pensionati Enpaf
- b. gli iscritti con almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione;

2. Si provvederà all'erogazione di un sussidio straordinario, a titolo di contributo per le spese sostenute dall'iscritto o dal pensionato che risultino in diretta connessione con un solo evento morboso per ciascun anno. Sono comprese anche le spese di trasporto e soggiorno che si presentino direttamente connesse con l'evento stesso.

3. Il contributo verrà fissato dal Consiglio di amministrazione nel suo ammontare minimo e massimo. In ogni caso l'importo del sussidio non potrà essere inferiore al 50% delle spese sostenute e attestate dalla relativa documentazione fiscale e potrà essere graduato in relazione alla gravità dell'evento morboso. Il Consiglio di amministrazione provvede ad individuare i criteri per l'erogazione della prestazione tenendo presente il requisito della gravità medica ed economica dell'evento morboso che ha generato la spesa.

4. Al fine dell'erogazione della prestazione può essere disposto accertamento medico dall'Ente.

## Art. 10

### SPESE FUNERARIE E PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE

1. L'Enpaf contribuisce alle spese funerarie sostenute dall'iscritto con almeno cinque anni di iscrizione o contribuzione o dal farmacista titolare di pensione diretta a seguito del decesso:

- del coniuge non legalmente separato;
- del figlio;
- di un genitore.

2. Il contributo per il decesso del farmacista viene erogato per le spese funerarie sostenute:

- a. dal coniuge non legalmente separato;
- b. dal figlio;
- c. da un genitore.

3. Il Consiglio di amministrazione è competente a fissare l'ammontare minimo e massimo del rimborso che non può essere inferiore al 60% delle spese sostenute e documentate dalle relative attestazioni fiscali.

4. Ai superstiti di cui al comma 2 che hanno versato la contribuzione obbligatoria Enpaf per l'anno del decesso senza maturare il diritto a pensione, su richiesta, può essere corrisposto un importo pari alla metà dell'onere contributivo previdenziale versato. La prestazione è cumulabile con il rimborso delle spese funerarie.

5. Entro un anno dal decesso del farmacista, su richiesta, al coniuge superstite può essere corrisposta una prestazione di assistenza straordinaria di importo non inferiore a euro 4.000,00 cui si aggiunge un importo non inferiore a euro 500,00 per ciascuno dei figli fiscalmente a carico. Detto trattamento assistenziale non è ripetibile negli anni successivi ed è cumulabile con le provvidenze di cui ai commi 2 e 4 ed è connesso alle condizioni di difficoltà economica individuate dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri di cui all'art.4.

#### Art. 11

### SPESE DI OSPITALITA' PRESSO CASE DI RIPOSO

1. Destinatari di tali prestazioni sono i soggetti titolari di pensione Enpaf, che abbiano compiuto il settantesimo anno di età. Il contributo verrà fissato dal Consiglio di amministrazione nel suo ammontare minimo e massimo. In ogni caso l'importo del sussidio non potrà essere inferiore al 50% delle spese sostenute e attestate dalla relativa documentazione fiscale.

2. La prestazione è incompatibile con i sussidi a carattere continuativo di cui all'art.5.

#### Art. 12

### CALAMITA' NATURALI E ALTRI EVENTI DANNOSI

1. Per calamità naturale si intende una situazione di grave danno per le persone e per i beni e che, per natura o estensione, debba essere fronteggiata con interventi straordinari. E' tale ogni evento calamitoso verificatosi sul territorio nazionale, per il quale, secondo le normative vigenti, sia stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza.

2. Destinatari di tale prestazione sono:

- a) i pensionati titolari di pensione diretta Enpaf;
- b) gli iscritti.

3. Sono oggetto di intervento:

- a. i danni alla persona;
- b. i danni all'abitazione principale di proprietà;
- c. i danni ai locali destinati all'esercizio dell'attività professionale;
- d. i danni all'attività professionale;

4. Per evento dannoso si intende un fatto accidentale non prevedibile e non evitabile, che ha arrecato gravi danni all'abitazione o all'esercizio commerciale di un farmacista iscritto o pensionato.

5. Nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza per ambiti territoriali delimitati nonché di eventi dannosi, su segnalazione dell'Ordine dei Farmacisti competente nel territorio coinvolto, l'Enpaf può intervenire con le prestazioni di cui al comma 3 in favore dei soggetti indicati al comma 2.

6. Il Consiglio di amministrazione è competente ad adottare, anche in deroga alla situazione di difficoltà economica e alla condizione di regolarità contributiva, i provvedimenti di attuazione per gli eventi previsti nel presente articolo, stabilendo stanziamenti, misura delle prestazioni e procedure semplificate per la presentazione delle relative domande ed eventualmente estendendo le provvidenze ai superstiti dei soggetti di cui al comma 2 deceduti a causa degli eventi stessi.

## Art. 13

### SITUAZIONI DI GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA

1. L'assistenza straordinaria indennitaria viene erogata in favore del farmacista iscritto a condizione che, al momento della domanda, abbia un'anzianità di iscrizione e di contribuzione minima di cinque anni.

2. Le prestazioni sono previste:

a) per gli iscritti che svolgono attività professionale e che, nell'anno di presentazione della domanda, documentino la riduzione del reddito di lavoro o di impresa in misura non inferiore al 25% rispetto a quello conseguito nell'anno precedente purché in costanza della medesima attività lavorativa.

b) per gli iscritti:

- che svolgono l'attività professionale in regime di lavoro autonomo;

- titolari di farmacia o parafarmacia, in assenza di un farmacista collaboratore,

- che per infortunio o malattia, insorta in costanza di iscrizione all'Albo e non coperta da polizza assicurativa, abbiano dovuto interrompere l'attività professionale per almeno un mese.

c) per gli iscritti di età compresa tra i sessanta ed i sessantacinque anni che svolgono attività lavorativa da cui derivi un reddito escluso da imposizione fiscale o che sono unicamente titolari di pensione il cui importo è escluso da imposizione;

3. La prestazione è reiterabile ove permangano o si ripresentino le condizioni indicate al comma 2. Nell'ipotesi di cui al punto a) la prestazione può essere erogata esclusivamente per il secondo anno consecutivo anche in assenza di ulteriore contrazione del reddito purchè sia dimostrabile che la situazione economica non ha raggiunto nuovamente i livelli precedenti alla prima istanza di assistenza straordinaria.

4. Il Consiglio di amministrazione stabilisce la misura delle prestazioni in relazione alle diverse tipologie di intervento.

#### Art. 14

### DISOCCUPAZIONE

1. La prestazione è prevista a favore dell'iscritto che abbia cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) età pari o superiore a quaranta anni;
- b) cinque anni di iscrizione e contribuzione;
- c) condizione di disoccupazione temporanea e involontaria in atto al momento della domanda da almeno sei mesi.

2. Per l'iscritto che abbia i requisiti di cui al comma 1 è prevista l'erogazione di un sussidio una tantum commisurato a sei mensilità dell'importo massimo della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) di cui all'art. 4, c. 2 del d.lgs n. 22/2015 e successive modificazioni.

3. Il Consiglio di amministrazione può, valutata la compatibilità economica, prevedere un aumento della prestazione in presenza di familiari a carico.

4. La prestazione può essere riconosciuta per un massimo di tre volte, con un intervallo non inferiore a dodici mesi. Esaurita l'erogazione, se permane o si ripropone lo stato di disoccupazione, temporanea e involontaria, potrà essere corrisposto per un massimo di due volte, un sussidio straordinario di importo non inferiore a 3.000,00 euro a condizione che l'iscritto abbia cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) un'età pari o superiore a cinquanta anni;
- b) almeno quindici anni di iscrizione e contribuzione.

#### Art. 15

### MISURE DI CONCILIAZIONE VITA – LAVORO

1. Al fine di sostenere il lavoro femminile ed in attuazione di quanto disposto all'art. 7, l'Enpaf per le ipotesi di cui alle lett. h) e i) provvede:

- a) alla copertura della perdita di reddito subita dalle farmaciste esercenti attività professionale in regime di lavoro autonomo;

b) alla copertura degli oneri connessi all'assunzione di un farmacista per la conduzione della farmacia, ai sensi dell'art. 11 della l. n. 475/1968 e successive modificazioni;

c) alla copertura degli oneri connessi all'assunzione di un farmacista per la conduzione degli esercizi abilitati alla vendita diretta di farmaci ai sensi dell'art. 5 del dl n. 223/2006.

2. Il Consiglio di amministrazione, in relazione alle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, stabilisce il livello di copertura che comunque non potrà essere inferiore al 30% della perdita del reddito professionale di cui alla lettera a) o al 30% degli oneri di cui alle lettere b) e c) sostenuti dalla farmacista.

## ART. 16

### ALTRE MISURE PER LA CONCILIAZIONE VITA – LAVORO

1. Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro dell'iscritto con almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione, l'Enpaf provvede al parziale rimborso delle spese sostenute per la frequenza dell'asilo nido e della scuola d'infanzia.

2. La misura del contributo verrà fissata dal Consiglio di amministrazione nel suo ammontare minimo e massimo. In ogni caso l'importo da erogare non potrà essere inferiore al 50% delle spese sostenute dall'iscritto o dall'altro genitore, purché componente del nucleo familiare alla data della domanda, e attestate dalla relativa documentazione fiscale.

## TITOLO III

### ALTRE PRESTAZIONI

#### Art. 17

### PROVVIDENZE PER STUDI

1. Il Consiglio di amministrazione approva annualmente il bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio a favore di figli ed orfani di farmacisti con almeno otto anni di iscrizione e contribuzione. Il bando deve essere ripartito per sezioni separate, a seconda dei diversi gradi di istruzione. Le prestazioni delle diverse sezioni non sono cumulabili tra di loro nel medesimo anno.

2. I figli e gli orfani dei farmacisti, per avere diritto a ricevere la borsa di studio, non devono essere ripetenti, devono essere in corso ed in regola con il piano di studi.

3. Il Consiglio di amministrazione determina i criteri per la formazione della graduatoria delle diverse sezioni, sulla base della valutazione congiunta della situazione di difficoltà economica, individuata secondo i criteri stabiliti dal Consiglio medesimo di cui all'art. 4, e del merito scolastico/accademico. Il Consiglio di amministrazione, previa valutazione della compatibilità economica, stabilisce gli importi delle prestazioni per i singoli gradi di istruzione e lo stanziamento annuale relativo all'iniziativa.

4. A favore dei farmacisti iscritti che frequentino una scuola di specializzazione del settore farmaceutico, di cui al DM 1° agosto 2005 e successive modificazioni e integrazioni, può essere erogato un contributo annuale. Tale contributo, che viene erogato a domanda dell'avente diritto, è reiterabile per tutta la durata del corso stesso. Il Consiglio di amministrazione è competente a fissare l'ammontare della prestazione, lo stanziamento relativo all'iniziativa e le condizioni economiche, secondo i criteri di cui all'art. 4, per avere accesso alla prestazione.

## Art. 18

### INTERVENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE

1. Allo scopo di favorire l'occupazione degli iscritti, può essere previsto un contributo a favore degli iscritti titolari di farmacia che occupino, con un contratto di lavoro dipendente, farmacisti iscritti in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ai trenta anni;

oppure

b) età pari o superiore ai cinquanta anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno sei mesi.

2. L'assunzione deve avvenire con la qualifica di collaboratore di farmacia privata ai sensi del CCNL delle farmacie private. Il rapporto di lavoro al momento della domanda deve essere in atto da almeno otto mesi e da non più di tre anni.

3. Il Consiglio di amministrazione è competente a fissare lo stanziamento relativo alla presente iniziativa e l'ammontare del contributo, che è percentualmente commisurato all'importo degli oneri complessivi connessi all'assunzione del farmacista e correlato alla durata del rapporto di lavoro.

4. Il Consiglio di amministrazione può determinare l'estensione del contributo a favore di iscritti titolari di esercizi diversi dalla farmacia.

## CAPO II

### INIZIATIVE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E ALTRE COPERTURE DI WELFARE INTEGRATO

## Art. 19

### ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E COPERTURE PER MORTE, INVALIDITA' E NON AUTOSUFFICIENZA

1. La Fondazione assicura, ad integrazione di quanto previsto al Capo I, una copertura sanitaria integrativa a tutti gli iscritti e ai titolari di pensione diretta Enpaf.

2. Le prestazioni sanitarie fornite ad integrazione di quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale sono erogate, a prescindere dalla condizione di difficoltà economica di cui al

Capo I, attraverso la stipula di una convenzione con un Fondo sanitario, Ente, Cassa, o società di mutuo soccorso avente finalità esclusivamente assistenziale.

3. Le modalità con cui verranno assicurate le prestazioni integrative, nonché lo stanziamento necessario a finanziare la copertura, sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

4. Il Consiglio di amministrazione valuta l'attivazione della copertura integrativa, sulla base di un piano sanitario contenente un nomenclatore/tariffario, avendo a riferimento la necessità di coprire almeno i seguenti eventi:

- morte, invalidità permanente ed infortunio;
- grandi eventi morbosi e grandi interventi chirurgici;
- ricoveri relativi a grandi eventi e a grandi interventi chirurgici;
- prestazioni specialistiche collegate a patologie gravi e certificate;
- non autosufficienza.

## Art. 20

### OPERATIVITA' ED ESTENSIONI DELLA COPERTURA

1. La Fondazione, attraverso convenzione da stipularsi ai sensi del comma 2 dell'art. 19, predispone forme di assistenza integrative dedicate al nucleo familiare, cui l'iscritto o pensionato Enpaf potrà estendere la copertura, con oneri a carico degli stessi, la cui misura è prevista nel piano sanitario deliberato dal Consiglio di amministrazione.

2. Le prestazioni hanno carattere esclusivamente economico ed integrativo di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e riguardano solo quelle previste dal tariffario presente nel piano sanitario.

## Art. 21

### CONVENZIONAMENTI CON ISTITUTI DI CREDITO FINALIZZATI ALLA PROTEZIONE INTEGRATA DELL'ISCRITTO

1. La Fondazione può stipulare una o più convenzioni con istituti di credito per la concessione di prestiti d'onore, mutui agevolati per acquisto della prima casa di abitazione o per l'acquisto e la ristrutturazione dei locali della farmacia.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente vengono disciplinate e comunicate agli iscritti con le modalità previste dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione valuta, inoltre, l'opportunità di estendere le ipotesi di convenzionamento anche ad altri servizi ritenuti utili per i farmacisti.

ART. 22  
INCOMPATIBILITA'

Fatta salva la condizione di miglior favore per l'avente diritto, l'erogazione di prestazioni disciplinate dall'art.19 esclude il diritto alle prestazioni di analoga natura di cui al Capo I, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 10, comma 5.

CAPO III  
NORME ATTUATIVE E FINALI

Art. 23  
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.Il Consiglio di amministrazione è competente a stabilire i criteri di valutazione della situazione di difficoltà economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione e le modalità per la presentazione delle domande da indirizzare alla Sezione assistenza, nonché ad approvare la modulistica e a fissare eventuali termini di decadenza.

2.Salvo quanto previsto nel presente Regolamento, il Consiglio di amministrazione stabilisce il regime delle incompatibilità relativamente alle prestazioni assistenziali erogate dall'Ente e anche rispetto a prestazioni di analoga natura erogate da altri Enti di previdenza e assistenza obbligatoria. Le prestazioni assistenziali a carattere continuativo non sono cumulabili né reversibili.

3.Fatto salvo quanto già previsto dal presente Regolamento, il Consiglio di amministrazione può deliberare a carico della Sezione assistenza iniziative particolari a favore di gruppi di iscritti individuati dal Consiglio medesimo che esercitano l'attività professionale e che necessitano di interventi assistenziali. In queste ipotesi, oltre a stabilire le condizioni per l'individuazione dello stato di difficoltà economica del richiedente, il Consiglio fissa lo stanziamento necessario per la copertura dell'iniziativa.

Art. 24  
DISPOSIZIONI FINALI

1. I ricorsi contro provvedimenti di diniego, totale o parziale, delle prestazioni devono essere proposti al Comitato Esecutivo dell'Enpaf ed inviati esclusivamente tramite posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di parziale accoglimento o di rigetto dell'istanza. Per la decorrenza del termine di decadenza, farà fede la data di spedizione riportata sul timbro postale o la data della ricevuta telematica di avvenuta consegna.

2.Le prestazioni di assistenza continuativa in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono mantenute sino al 31 dicembre dell'anno per cui sono state accordate.

3. In caso di decesso del beneficiario, gli importi non riscossi non verranno corrisposti agli eredi in quanto le prestazioni di natura assistenziale hanno carattere strettamente personale.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento è istituita una Commissione di studio per la verifica dell'effetto della riforma del Regolamento di assistenza e la formulazione di proposte di modifica, i cui componenti verranno nominati dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Fondazione.

5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni assistenziali è necessario che l'iscritto sia in regola con il versamento della contribuzione, nei limiti della prescrizione. Nei casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare eventuali determinazioni in deroga al requisito della regolarità contributiva, al requisito anagrafico e alla misura della prestazione.

6. Nei casi in cui al farmacista, ai fini del presente Regolamento, viene richiesta un'anzianità minima di iscrizione e contribuzione, è necessario che al momento della domanda lo stesso risulti iscritto da almeno due anni.